PARERE MOTIVATO
n. 147 del 29 luglio 2014

OGGETTO: Provincia di Vicenza. Piano faunistico-venatorio Provinciale 2014/2019. Modifica parere n. 100 del 12 maggio 2014

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

VISTO il parere positivo n. 100 del 12 maggio 2014 della Commissione Regionale VAS ad oggetto: "Regione Veneto – Sezione Caccia e Pesca. Rapporto Ambientale del Piano faunistico-venatorio 2014-2019 della Provincia di Vicenza", che riprende le prescrizioni formulate nella relazione tecnica istruttoria per la Valutazione di Incidenza n. 120 del 05/05/2014.

VISTA la nota n. 281734 del 01/07/2014 del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale – sezione Caccia e Pesca, con cui si chiede la revisione del suddetto parere della Commissione Regionale VAS a seguito del riscontro di alcune criticità che rendono le prescrizioni non pienamente attuabili.

CONSIDERATO che le suddette criticità sono derivanti dal riferimento a provvedimenti e norme oggetto di successive modifiche, che identificano un differente quadro applicativo delle vigenti norme in materia rispetto a quanto assunto nel parere di cui sopra.

CONSIDERATO che il quadro normativo di riferimento va integrato con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22/01/2009 per la parte relativa alle modifiche degli artt. 2 (comma 4, lett. i), 5 (comma 1, lett. a, d, g, h, i, o) e 6 (par. 13) del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17/10/2007 e con la DGR n. 233 del 26.02.2013 per la parte relativa ai limiti di validità di quanto riportato nell'Allegato B alla DGR n. 1728 del 07.08.2012.

CONSIDERATO che, con la suddetta nota n. 281734 del 01/07/2014 del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale – sezione Caccia e Pesca, viene altresì richiesta la verifica della formulazione delle prescrizioni n. 1.6.7, n. 1.6.8 e n. 1.6.9 del parere n. 100/2014 ai fini del loro effettivo recepimento nel Piano faunistico–venatorio in argomento;

CONSIDERATO che, in conseguenza delle criticità riscontrate nello studio esaminato per la valutazione di incidenza e dei giudizi espressi dal redattore in merito alla significatività delle incidenze sugli habitat e sulle specie rispetto ai fattori di pressione derivanti dal piano medesimo, solamente attraverso l'attuazione di uno specifico programma di monitoraggio sarà verificata la possibilità che un effetto comporti un'incidenza significativa negativa;

CONSIDERATO inoltre che solo attraverso il suddetto programma di monitoraggio è possibile verificare l'effettiva efficacia delle previsioni di piano atte a impedire o attenuare i possibili effetti negativi di cui alla DGR n. 233 del 26.02.2013;

RITENUTO che quanto richiesto risulta ammissibile esclusivamente mantenendo un rapporto di equivalenza con la precedente formulazione (sotto il profilo dell'ambito di applicazione e della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE nei confronti degli effetti conseguenti al presente Piano faunistico-venatorio), e ai soli fini di una maggior chiarezza espositiva;

VISTA la D.G.R. n. 1083 del 24/06/2014 ad oggetto: "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, Progetto LIFE + "Colli Berici Natura 2000" 08/NAT/IT/000362 e Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione dell'aggiornamento dei formulari standard relativi alla ZPS IT3220013, ai SIC IT3220040 e SIC IT3220037. Inclusione nell'area SIC IT3220037 di una superficie di ha 138,04 ubicata in Comune di Orgiano (VI)";

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 224/2014 del 23.07.2014 svolta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VIncA-NUVV con la quale sono state aggiornate le prescrizioni formulate nella relazione tecnica istruttoria n. 120 del 05/05/2014 per la Valutazione di Incidenza.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
fermo restando le valutazioni espresse con il parere n. 100 del 12 maggio 2014 sul Rapporto Ambientale del Piano faunistico-venatorio 2014/2019 della Provincia di Vicenza
ESPRIME
ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006
PARERE POSITIVO

sulla proposta di modifica del parere n. 100 del 12 maggio 2014 a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

1. **prima dell'approvazione del Piano:**
 1.1. il Piano dovrà assumere tutte le prescrizioni e/o raccomandazioni espresse dalle Autorità Ambientali consultate, contenute nei pareri nel frattempo pervenuti.
 1.2. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, il Piano deve assumere il Piano di Monitoraggio con tutti gli indicatori individuati in sede istruttoria nonché con i seguenti criteri applicativi:
 - Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura della Provincia, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.
 - Nella fase di attuazione del Piano faunistico-venatorio provinciale tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.".
 - L'amministrazione provinciale, d'intesa con la Regione, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere annualmente specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.
 1.3. Nel Piano va inserita la seguente norma:
 Tutela del Paesaggio
 Per gli interventi di carattere edilizio e paesaggistico necessari per la realizzazione di strutture utilizzate quali appostamenti per l'attività di caccia si devono seguire gli indirizzi applicativi di cui all'Allegato A alla DGR n. 1987 del 28.10.2013, come modificato con DGR n. 2584 del 20.12.2013.
 1.4. Il piano dovrà essere integrato, in corrispondenza delle relative azioni, con tutte le misure di le misure di mitigazione/compensazione individuate nel punto 8.2 del Rapporto Ambientale, così come integrate e modificate in relazione al presente parere.
 1.5. Le azioni del Piano dovranno essere modificate/integrate in relazione all'accoglimento delle osservazioni riportate nel parere n. 100 del 12 maggio 2014.
 1.6. Per quanto riguarda i siti della rete Natura 2000, relativamente alla Valutazione di Incidenza, il Piano deve assumere le seguenti direttive/prescrizioni:
 1. i divieti aventi pertinenza con la materia faunistico-venatoria prevista dall'art. 5 del citato DM del MATTM n. 184 del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni dovranno essere cogenti per tutte le zone di Protezione Speciale presenti nel territorio regionale, quali misure di salvaguardia fino all'adozione dei piani di gestione di tali aree;
 2. ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 5, lettera d), del citato DM del MATTM n. 184 del 17 ottobre 2007 e s.m.i., dovranno essere considerate quali "zone umide" le superfici caratterizzate, nelle specifiche cartografie tematiche approvate con deliberazione della Giunta Regionale, dalla presenza dei seguenti habitat di cui all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE e ss.mm.ii.:
 - 1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina;
 - 1130 - Estuari;

- 1140 - Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea;
- 1150* - Lagune costiere;
- 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine;
- 1310 - Vegetazione annua pioniera a *Salicornia* e altre specie delle zone fangose e sabbiose;
- 1320 - Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*);
- 1340* - Pascoli inondati continentali;
- 1410 - Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*);
- 1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*);
- 3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*;
- 3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.;
- 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*;
- 3160 - Laghi e stagni distrofici naturali;
- 3220 - Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea;
- 3230 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*;
- 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*;
- 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho- Batrachion*;
- 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p.;
- 6410 - Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);
- 6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*;
- 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile;
- 7110* - Torbiere alte attive;
- 7140 - Torbiere di transizione e instabili;
- 7150 - Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*;
- 7210* - Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*;
- 7220* - Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (*Cratoneurion*);
- 7230 - Torbiere basse alcaline;
- 7240* - Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*;
- 9160 - Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*;
- 91D0* - Torbiere boscate;
- 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);
- 91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*);
- 92A0 - Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*;

3. si dovrà provvedere ad attuare con il Piano Faunistico Venatorio le disposizioni di cui alla DGR 233/2013 e quelle di cui all'appendice A dello studio per la valutazione di incidenza del Piano Faunistico Venatorio regionale trasmesso con nota prot. reg. n. 174271 del 18/04/2014, per quanto di competenza regionale;
4. si dovrà prevedere il rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del DPR 357/1997 e ss.mm.ii. per ogni variazione che al Piano in argomento debba rendersi necessaria e per quanto non espressamente valutato con il presente studio per la valutazione di incidenza, fatto salvo quanto previsto dalle presenti prescrizioni;
5. non dovranno essere interessati habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/CEE e ss.mm.ii. e 2009/147/CE e ss.mm.ii. nei casi in cui, in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, si dovessero riscontrare incidenze significative negative a seguito della valutazione di incidenza per gli interventi conseguenti al rispetto del punto precedente;

6. dovrà essere attuata, fino all'adozione dei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000, sulla base e in relazione agli effetti risultati del monitoraggio di cui al punto 9, in particolare modo per le specie sotto riportate laddove realmente presenti nelle diverse aree provinciali e rispetto al loro grado di conservazione (ai sensi della Decisione 2011/484/Ue), ogni misura ritenuta necessaria in ragione degli effetti conseguenti all'attività venatoria, anche sulla base delle indicazioni gestionali contenute nel documento "Carta delle Vocazioni faunistiche del Veneto (2013)", laddove pertinenti: *Accipiter gentilis, Alauda arvensis, Alectoris chukar, Alectoris graeca saxatilis, Alectoris rufa, Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope, Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anas strepera, Anser albifrons, Anser fabalis, Anthus pratensis, Anthus trivialis, Aquila chrysaetos, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Bonasa bonasia, Botaurus stellaris, Bucephala clangula, Canis aureus, Capreolus capreolus, Caprimulgus europaeus, Charadrius alexandrinus, Coccothraustes coccothraustes, Columba palumbus, Corvus cornix, Corvus corone, Corvus monedula, Coturnix coturnix, Coturnix japonica, Crex crex, Cygnus atratus, Dama dama, Falco peregrinus, Felis silvestris, Fringilla coelebs, Fringilla montifringilla, Gallinago gallinago, Gallinago media, Gallinula chloropus, Garrulus glandarius, Ixobrychus minutus, Lagopus muta, Lepus europaeus, Lepus timidus, Limosa limosa, Lymnocryptes minimus, Marmota marmota, Martes martes, Mustela putorius, Neovison vison, Numenius arquata, Oryctolagus cuniculus, Ovis aries, Passer domesticus italiae, Passer montanus, Perdix perdix, Phalacrocorax carbo sinensis, Phalacrocorax pygmeus, Pica pica, Pluvialis apricaria, Porzana parva, Porzana porzana, Rallus aquaticus, Rupicapra rupicapra, Sciurus carolinensis, Scolopax rusticola, Sterna hirundo, Streptopelia turtur, Sturnus vulgaris, Sus scrofa, Sylvilagus floridanus, Tamias sibiricus, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Turdus iliacus, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus pilaris, Vanellus vanellus, Vulpes vulpes*;
7. dovranno essere modulati gli interventi di immissione sulla base e in relazione agli effettivi risultati del monitoraggio di cui al punto 10, anche in ragione dell'efficacia delle attività di contenimento ed eradicazione messa in atto;
8. dovrà essere svolto l'apposito monitoraggio di cui al punto 10 sul grado di conservazione degli habitat e specie di cui al successivo punto, in relazione ai fattori di pressione conseguenti al presente Piano faunistico-venatorio regionale così come individuati nello Studio di Incidenza ambientale allegato al Piano medesimo;
9. dovrà essere avviata primariamente l'attività di monitoraggio di cui al punto 10 nei confronti degli habitat di interesse comunitario frequentati dalle specie alloctone e invasive, e nei confronti delle specie di interesse comunitario interessate dalle gestione faunistico – venatoria, (specie individuate nell'allegato B alla DGR 1728/2012), e in particolare: *Aegolius funereus, Alcedo atthis, Alectoris graeca saxatilis, Aquila chrysaetos, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Asio flammeus, Aythya nyroca, Bonasa bonasia, Botaurus stellaris, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Caprimulgus europaeus, Casmerodius albus, Charadrius alexandrinus, Charadrius morinellus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Crex crex, Dryocopus martius, Egretta garzetta, Falco columbarius, Falco naumanni, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Felis silvestris, Gallinago media, Gavia arctica, Gavia stellata, Gelochelidon nilotica, Glareola pratincola, Glaucidium passerinum, Grus grus, Gypaetus barbatus, Gyps fulvus, Himantopus himantopus, Hystrix cristatus, Ixobrychus minutus, Lagopus muta, Lanius collurio, Larus melanocephalus, Lullula arborea, Lynx lynx, Milvus migrans, Milvus milvus, Nycticorax nycticorax, Pandion haliaetus, Pernis apivorus, Phalacrocorax aristotelis, Phalacrocorax pygmeus, Philomachus pugnax, Phoenicopterus roseus, Picoides tridactylus, Picus canus, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Pluvialis apricaria, Porzana parva, Porzana porzana, Recurvirostra avosetta, Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Tringa glareola, Ursus arctos;*
10. dovrà essere attuato il monitoraggio sulla base di un programma che sia predisposto dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente (ai sensi dell'art. 18 del

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e articolato rispetto ai seguenti argomenti:

- il responsabile del monitoraggio, indicando anche tutti coloro che effettuano i rilievi;
- gli obiettivi, ossia la definizione degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia da verificare, individuando il grado di conservazione di riferimento e i valori attesi per habitat e specie, influenza e intensità di ciascun fattore di pressione e minaccia in atto e i valori attesi;
- i metodi e tecniche di monitoraggio utilizzate, fornendo le adeguate istruzioni per la raccolta dei dati e le eventuali schede di raccolta dati sul campo e definendo i criteri per l'individuazione dei valori soglia e per l'attivazione di eventuali interventi correttivi;
- il disegno sperimentale, stabilendo i tempi, le frequenze, i luoghi e il cronoprogramma dei monitoraggi;
- i metodi e le tecniche di analisi dei dati, fissando chiaramente come saranno espressi i risultati del monitoraggio, compresi eventuali risultati intermedi attesi;
- i metodi utilizzati per la determinazione degli errori e per gestire le incertezze;
- i criteri di redazione delle relazioni sugli esiti del monitoraggio, le tempistiche di presentazione dei dati bruti e delle elaborazioni;
- i metodi di valutazione della conformità dei monitoraggi;
- le schede di monitoraggio per tutti gli habitat, le specie e per tutti i fattori di pressione e minaccia da verificare;
- le ulteriori informazioni rilevanti ai fini del monitoraggio;
- i database georiferiti per l'archiviazione dei dati, comprensivi della localizzazione delle aree monitorate;

11. dovrà essere estesa la durata del monitoraggio all'intera durata del Piano in argomento;
12. dovranno essere trasmessi i risultati di tale monitoraggio alle strutture regionali competenti per la valutazione di incidenza, per la caccia e per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
13. dovrà essere rispettato il contenuto dell'art. 12 del DPR 357/1997 e ss.mm.ii. di modo che le immissioni non si configurino in nessun caso come reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
14. dovrà essere comunicata qualsiasi variazione a quanto esaminato nel presente studio per la valutazione di incidenza che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, nell'attuazione del presente Piano, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
15. dovrà essere comunicata tempestivamente alle Autorità competenti e alla struttura regionale competente in materia di rete Natura 2000 ogni difformità riscontrata che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la valutazione di incidenza esaminato.

1.7. Il Rapporto Ambientale dovrà essere integrato con quanto trasmesso con nota prot. n. 86288 del 29/11/2013 nonchè con le prescrizioni di cui al presente parere.

1.8. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.

1.9. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.

1.10. La Provincia di Vicenza deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale (con le integrazioni fornite con nota prot. n. 86288 del 29/11/2013 nonché con le su riportate prescrizioni), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

2. <u>in sede di attuazione del Piano</u>

2.1. in sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente punto 1.2., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte del Piano, verificando gli effetti previsti in relazione agli *obiettivi* descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento del Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 6 pagine